

Allegato B)

Regolamento per l'utilizzo dei campi da calcio

Art. 1

Gestione campi da calcio

1. A.s.i.s. gestisce direttamente i campi da calcio in proprietà ed in disponibilità.
2. Il servizio di custodia e di manutenzione ordinaria dei campi da calcio potrà essere svolto direttamente da A.s.i.s. con proprio personale ovvero affidato a terzi, con preferenza accordata in tale seconda ipotesi alle società o associazioni sportive direttamente utilizzatrici dei singoli campi. A fronte del predetto servizio sarà corrisposto al contraente un compenso commisurato alle dimensioni della struttura sportiva (numero di campi, numero di spogliatoi, dimensioni degli stessi e delle superfici coperte di uso pubblico) ed all'utilizzo della stessa.

Art. 2

Onerosità utilizzo campi da calcio

1. A titolo di corrispettivo per le spese di gestione le Società ed Enti organizzatori devono versare, così come previsto all'art. 10 del Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive, per l'utilizzazione dell'impianto, la corrispondente tariffa.

Art. 3

Modalità deposito istanza d'uso campi da calcio

1. Le domande di utilizzo devono pervenire con le modalità stabilite dal relativo articolo del Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive.

Art. 4

Contenuto istanza d'uso campi

1. Ogni domanda di concessione, oltre che riferirsi a partite od allenamenti, deve specificare il giorno, l'ora esatta di inizio, la denominazione sociale della squadra nonché l'indicazione del campo che si vorrebbe utilizzare indicando se trattasi di manifestazione ad ingresso libero oppure a pagamento e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società od Ente che la rappresenta.

Art. 5

Gestione numero di partite

1. In caso di eccessivo numero di partite accumulate per qualsiasi motivo e da svolgersi su un impianto, le gare in eccedenza potranno essere svolte presso altro impianto comunale.

Art. 6

Modalità di autorizzazione all'uso

1. A.s.i.s. rilascia l'autorizzazione in base al programma già fissato dalle attività.
2. Gli utilizzi degli spazi concessi saranno consentiti di norma per un minimo di sette atleti. Il rispetto di tale norma avrà carattere inderogabile allorché l'orario di utilizzo importi la necessità di avvalersi dell'impianto di illuminazione.
3. Nel procedere all'assegnazione degli utilizzi dei singoli campi, A.s.i.s., fermo restando il necessario rispetto dei principi generali fissati nel "Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive", al quale il presente Regolamento è allegato, terrà conto, in ipotesi di pluralità di richieste relative alla medesima struttura ed al medesimo orario, della tempestività della richiesta, della importanza sociale del richiedente, rilevata anche a seguito di parere richiesto alla F.I.G.C. ovvero all'Ente di promozione sportiva cui aderisce il richiedente, del criterio di territorialità, in base al quale verrà data la precedenza alle associazioni aventi sede legale nella circoscrizione nella quale è situato il campo richiesto, nonché della inesistenza di morosità o di pendenze economiche di qualsiasi tipo nei confronti di A.s.i.s..

Art. 7

Calendari partite ufficiali

1. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati C.s.i. – F.i.g.c. – U.i.s.p. gli enti medesimi in riunioni comuni, esentando

l'Amministrazione comunale e A.s.i.s. da ogni responsabilità, compilano i calendari delle partite ufficiali per i giorni festivi ed il sabato su tutti i campi comunali.

Art. 8¹

Norme comportamentali per i campi in erba sintetica

1. Sui campi in erba sintetica non è consentito:

- a) procurare abrasioni al manto erboso con qualsiasi mezzo, attività o movimento;
- b) asportare, movimentare il manto erboso o il materiale di intasamento;
- c) depositare sul terreno elementi estranei quali rifiuti, bottiglie, lattine, cerotti, pigne, foglie, mozziconi di sigaretta;
- d) introdurre ed effettuare il passaggio di mezzi non autorizzati da Asis e non finalizzati alla manutenzione del terreno di gioco;
- e) introdurre, depositare o effettuare lo stoccaggio di materiali e attrezzature di qualsiasi natura;
- f) fumare;
- g) autorizzare e praticare sul manto erboso attività non strettamente correlate con il gioco del calcio, salvo espressa e diversa autorizzazione di A.s.i.s.;
- h) spruzzare o stendere vernici o colori sul manto erboso;
- i) porre in essere attività che in qualsiasi modo possano arrecare danno al manto erboso.

¹ Articolo introdotto con delibera del Consiglio di amministrazione A.s.i.s. n. 3/2004 dd. 14.4.2004.